



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22 ottobre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario relatore
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalle delibere n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 e n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di San Bellino (RO), prot. n. 6408 del 27/09/2019, acquisita dalla Sezione Regionale di Controllo del Veneto con

prot. n. 0009173-30/09/2019-SC_VEN_T97-A;

VISTA l'ordinanza n. 48/2019 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

FATTO

Il Sindaco del Comune di San Bellino (RO) con la suindicata richiesta di parere, presentata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha formulato il seguente quesito:

[..] ex art. 7, comma 8, L. 131/2003, intende richiedere a codesta Sezione Regionale di Controllo un parere in merito alla questione di seguito riportata.

Innanzitutto si evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 1, commi 360-367, L. 145/2018, si è determinata un'evidente discontinuità rispetto agli interventi normativi precedenti, e in particolare alle regole risultanti dall'apparato dispositivo di cui al d.l. 101/2013, conv. in L. 125/2013: infatti la nuova disciplina, nel prevedere che le graduatorie dei concorsi siano utilizzate "esclusivamente" per la copertura dei posti messi a concorso, impedisce l'utilizzo della medesima graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra Amministrazione.

Di recente sulla questione si è pronunciata la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche, che, con del. n. 41/2019, ha fissato i criteri di seguito richiamati:

- le graduatorie di concorsi banditi dopo l'1.1.2019 si possono utilizzare solo per i posti messi a concorso; queste graduatorie non possono essere utilizzate da altri enti;*
- le graduatorie dal 2010 al 2018 (comprese quelle di concorsi banditi entro il 31.12.2018) si possono ancora utilizzare per lo scorrimento degli idonei e possono ancora essere utilizzate da altri enti;*
- rimane valido l'art. 91 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede l'impossibilità di scorrere una graduatoria per posti creati o trasformati dopo la stessa;*
- tutte le graduatorie (sia del 2019 che quelle degli anni precedenti) si possono ancora utilizzare per assumere a tempo determinato, in quanto l'art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 è ancora vigente, non è stato abrogato né modificato.*

Nella materia in esame una novella è poi contenuta nell'art. 3, comma 4, che testualmente recita:

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.

125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo: a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno; b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

Ciò premesso, ci si chiede se la disposizione sopra richiamata consenta, fino al 31 dicembre 2021, di procedere a nuove assunzioni, nel limite massimo del 80% delle facoltà assunzionali, tramite lo scorrimento di graduatorie riconducibili a concorsi banditi successivamente alla sua entrata in vigore, cioè dopo il 7 luglio 2019.

DIRITTO

1. Preliminare all'esame della questione sottoposta al vaglio della Sezione è la verifica della concomitante sussistenza, in specie, dei requisiti di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa) della richiesta, quali indicati dalla Sezione delle Autonomie attraverso l'atto di indirizzo approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 in seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/SEZAUT/2009, cui si aggiunge la deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, nonché quali definiti dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di Controllo con la deliberazione n. 54/CONTR/2010.

1.1 La Sezione Regionale di Controllo nell'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, legittimanti la richiesta di esercizio della funzione consultiva, valuta che:

- la domanda di parere sia formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale delle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali se istituito, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane;
- l'oggetto del quesito riguardi la materia della contabilità pubblica, quest'ultima, intesa in una accezione strettamente afferente ad un "*ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006, richiamata da SS.RR. Controllo n. 54/CONTR/2010). Alla definizione della materia di contabilità pubblica, così accolta, non può essere ricondotta "*qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando,*

direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio" (SSRR Controllo n. 54/CONTR/2010);

1.2 Con riguardo alle modalità di esercizio della funzione consultiva si evidenzia che il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti, né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa. Il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'ente, ovvero, determinare una sorta di sindacato in merito ad un'attività amministrativa in fieri, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., ex multis, Sezione Lombardia – deliberazione n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento deliberazione n. 3/2015). Secondo un principio ampiamente consolidato la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di co- amministrazione o di co-gestione, incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura. Ne consegue che il parere viene reso dalle Sezioni Regionali di Controllo avuto riguardo esclusivo alle questioni di natura generale ed astratta. Esso, inoltre, non può assumere la forma e produrre le conseguenze di validare eventuali determinazioni in itinere, ovvero, già assunte o atti già adottati dall'amministrazione richiedente.

1.3 Al fine di consentire l'esercizio della funzione consultiva le richieste di parere non devono rappresentare quesiti per la cui soluzione "*non si rinvergono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore*" (cfr. Sezione delle Autonomie - delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito agli ambiti dell'azione amministrativa.

1.4 La funzione consultiva nei termini sopra richiamati contribuisce alla legalità dell'azione degli enti territoriali nella gestione del denaro pubblico. In tale ottica assume particolare valore la verifica preventiva dei requisiti di ammissibilità, ulteriormente rafforzata dalle disposizioni di cui all' articolo 69 rubricato "Archiviazione" comma secondo che recita "*2. Il pubblico ministero dispone altresì l'archiviazione per assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi*" e all'art. 95 comma quarto, rubricato "Disponibilità e valutazione della prova da parte del giudice" che dispone "*4. Il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità, considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.*"

Con riguardo all'ambito di efficacia dei pareri le pronunce rese dalle Sezioni Regionali di Controllo "*assumono rilevanza non con riferimento al singolo procedimento amministrativo, ma rispetto a tutte le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dell'attività*

collaborativa concernente l'interpretazione delle norme di contabilità (cfr. Deliberazione 14 giugno 2010 n. 29/CONTR/ 2010).

2. Nel caso all'esame, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dal Comune – ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 13/AUT/07) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.

Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall'ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione. Ciò, comunque, non inficia l'ammissibilità della richiesta atteso che la formulazione dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti.

3. Sotto il profilo oggettivo il quesito - pur non formulato secondo una esatta individuazione della norma di cui si chiede interpretazione e quindi delimitato nella sua effettiva portata – richiama le c.d. facoltà assunzionali dei Comuni, la cui quantificazione è disciplinata e coordinata nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica e sulla la disciplina delle procedure di reclutamento, nel caso di specie lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali. Suddette tematiche sono valutabili, in sede consultiva dalle Sezioni Regionali di Controllo, nell'accezione strettamente afferente a quanto richiamato dalla Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006, ripresa da SS.RR. Controllo n. 54/CONTR/2010.

Una ricostruzione dei recenti interventi normativi risulta indispensabile, al fine di ricondurre a sistema la complessiva disciplina che si è succeduta.

3.1. La legge 19 giugno 2019, n. 56 intitolata “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” è una norma ordinaria ed in quanto diretta a regolare alcuni aspetti dell'organizzazione della pubblica amministrazione, dell'assetto del procedimento amministrativo, del pubblico impiego, in collegamento alla legge di bilancio per l'anno 2019, costituisce la sintesi di un “intreccio di interessi” e quindi evidenzia una sovrapposizione di più competenze normative.

Al fine di inquadrare compiutamente il punto di equilibrio e l'operatività della norma, rispetto agli enti locali corre l'obbligo di ricordare, brevemente che la riforma del titolo V della Costituzione, ad opera della legge 18 ottobre 2001 n. 3, attraverso nuovi strumenti di raccordo ha ridisegnato l'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni, in termini di tendenziale equiparazione e leale collaborazione. Laddove le competenze di Stato e Regioni si sovrappongono vengono a comporsi dei luoghi di contatto, che devono essere regolati sulla base del principio di leale collaborazione. Tra i diversi strumenti di raccordo introdotti vi sono: l'elaborazione dell'articolato delle materie legislative dell'art. 117 Cost., in termini di trasversalità e la valorizzazione del principio di sussidiarietà, anche nei confronti della potestà legislativa. Si tratta di strumenti particolarmente innovativi

nella composizione dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali. Con la legge n. 3/2001 è stata cristallizzata l'attribuzione allo Stato, alle Regioni e agli enti locali di una "pari dignità", in quanto enti costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.) ed è stata sancita l'inversione del criterio di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, il che ha determinato ai sensi del novellato articolo 117 Cost. una ripartizione di materie a legislazione: esclusiva, concorrente e residuale.

"Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". (art. 117, terzo comma);

La legge 19 giugno 2019 n. 56 introduce con l'art. 3 una serie di misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. In particolare, il citato articolo dispone al comma 4 che *"Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:*

a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;

b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione."

All'articolo 6 vengono stabilite, attraverso le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia, la natura e le modalità di ingresso delle nuove regole - dettate dalla legge n. 56/2019- nel complessivo sistema giuridico attuale, caratterizzato da una pluralità di ordinamenti. L'articolo suddetto stabilisce, infatti, che:

"1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri

ordinamenti alle disposizioni della presente legge.

5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Con tale articolo il legislatore definisce, dunque, la mappa della collocazione delle nuove regole, nel sistema dei rapporti tra Stato ed Autonomie ed il relativo riparto di competenze. Sulla base del composito sistema di relazioni tra le capacità normative dei diversi livelli di governo, attraverso l'azione delle Regioni e degli enti locali, che *“adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge”*, viene realizzata l'unitarietà e l'uniformità applicativa dell'innovazione apportata all'ordinamento giuridico dalla legge n. 56/2019 per l'intero territorio nazionale.

3.2 Il legislatore in una ottica di crescita economica e di responsabilizzazione finanziaria verticale dei diversi livelli di governo, nel rapporto con il mercato del lavoro e con i vincoli di finanza pubblica ha introdotto, con il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in vigore dal 30 giugno 2019) - il parametro della *“sostenibilità finanziaria”* della spesa per le nuove assunzioni di personale, stabilendo nuovi riferimenti in termini di c.d. *turn over*.

L'articolo 33 intitolato *“Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria”* ha disciplinato la materia per le Regioni a statuto ordinario (comma 1) e per i Comuni (comma 2). In particolare, ha stabilito che: *“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al*

conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

Per quanto riguarda la capacità assunzionale, sulla base del richiamato articolo, i Comuni possono procedere alle assunzioni, sempre che esse siano coerenti con quanto definito con i piani triennali del fabbisogno di personale e nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione.

Per quel che attiene alla misura di utilizzo di tale capacità, essa è esercitabile sino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, stanziato in bilancio di previsione.

L'ente potrà assumere personale a tempo indeterminato se la spesa risulta sostenibile sul criterio del rapporto percentuale fra la spesa di personale e le entrate correnti (media triennale al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità).

Le fasce demografiche, i relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città.

Le risorse del fondo per la contrattazione decentrata e quelle destinate a remunerare gli incarichi di posizione organizzativa dovranno essere adeguate, in aumento o in diminuzione, a fini dell'invarianza del valore medio pro-capite.

Ferma restando l'avvenuta entrata in vigore della normativa sopra richiamata, il legislatore ha sancito una operatività differita delle nuove regole in quanto viene demandato ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

- l'indicazione della data di entrata a regime della nuova disciplina assunzionale;
- l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori, prossimi al valore medio per fascia demografica, delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le regioni che si collocano al disotto del predetto valore soglia;

Il provvedimento da concertarsi d'intesa con la conferenza Stato-regioni, era previsto venisse adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sopra richiamato, nella forma di decreto ministeriale e risulta alla data della presente deliberazione non emanato.

3.3 La principale norma di riferimento, sulla delimitazione della spesa per le assunzioni di personale da parte delle Regioni e dei Comuni, è costituita dall'art.3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014 s.m.i. Con essa il legislatore ha completato una rete di misure dirette a contenere la spesa di personale, in una ottica di valorizzazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno le assunzioni di personale a tempo indeterminato risultano consentite, nel limite di un contingente di personale che nel complesso corrisponde alla medesima spesa sostenuta per il personale di ruolo cessato nell'anno precedente, pari al 60 per cento per il 2014-2015; all'80 per cento per il 2016 ed il 2017.

Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, l'art.1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, dispone che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti, pertanto, non soggetti al patto di stabilità possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

L'art. 1, comma 228, della legge n.208 del 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha stabilito che le regioni e gli enti locali - per il triennio 2016-2018 - possono assumere a tempo indeterminato personale di qualifica non dirigenziale, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento della spesa relativa al personale (non dirigenziale) cessato nell'anno precedente.

Sulla base dell'assetto normativo alla data della presente pronuncia per il 2019 e nelle more dell'emanazione del sopra richiamato decreto ministeriale attuativo dell'art. 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, la capacità assunzionale dell'ente locale andrà definita in coordinamento con:

- la legge di bilancio 2019, n. 145/2018, la quale non è intervenuta sulle precedenti disposizioni, pertanto ne è derivata l'utilizzabilità del 100% della spesa del personale cessato nel 2018;
- le cessazioni che intervengano ai sensi degli articoli 14 bis e 14 ter del D.L. 28 gennaio 2019 n.4 convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- l'utilizzabilità dei resti assunzionali come evidenziato nella lettura interpretativa resa dalla Sezione Autonomie nella Deliberazione n. 17/2019: *“I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo*

dei cd. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all' art. 14-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2019, il riferimento "al quinquennio precedente" è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni". I limiti dei resti assunzionali non riguardano i Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 è intervenuta sulla validità delle graduatorie concorsuali. Per la disamina in termini di assunzioni e di efficacia delle graduatorie si rimanda alla recente Deliberazione 26 settembre 2019 n. 90/2019/PAR della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ed *ex multis* alla Deliberazione n. 36/PAR/2019 Sezione Controllo Sardegna.

Sulla base delle considerazioni che precedono si evidenzia che rientra nelle scelte di carattere discrezionale, riservate alla competenza esclusiva dell'ente, assumere ogni decisione di merito.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Veneto – dichiara ammissibile il parere formulato dal Sindaco del Comune di San Bellino (RO) e lo rende nei termini della parte in motiva.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di San Bellino (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2019.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to Maristella Filomena

F.to Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 7 novembre 2019

Per IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

F.to Dott.ssa Anna Maria Di Donato